

la statistica c'insegna che la metà dei nati periscono nei primi anni della vita. Ora, se questa è regola generale pei neonati, la è tanto più per coloro che nascono in quelle circostanze, in cui si commette l'infanticidio; perchè, ripeto, l'infanticidio è preceduto da tali patemi d'animo, da circostanze così penose per la madre, che l'infante, che è poi vittima, spesso viene in luce con minore vitalità di quella che ha il bambino che è frutto di legittimo connubio e viene in luce nella piena tranquillità della madre. Io perciò credo che non si possa veramente dire che la vita o nei suoi primordi o nella sua pienezza sia sempre da riguardarsi come causa di eguale imputabilità.

Noi abbiamo nello stesso Codice una penalità diversa per due circostanze, le quali, se si accettasse il principio dell'onorevole Genina, dovrebbero essere punite nello stesso modo, l'infanticidio e l'aborto.

Nell'aborto, secondo la definizione dei teologi, dei filosofi ed anche di giureconsulti, si toglie alla società una vita, ed è la stessa cosa, diceva un eminente scrittore, il togliere di vita un uomo già nato, come d'impedire che nasca. Ora, perchè il Codice penale fa così grande differenza nella penalità che applica all'aborto, da quella che applica all'infanticidio? Perchè è andata affatto in disuso quella legislazione che esisteva altre volte, la quale assimilava la provocazione dell'aborto all'infanticidio? Perchè appunto all'epoca della vita in cui succede l'aborto, non si può certamente dire che il danno sociale sia uguale a quello dell'uccisione di un bambino che è nato nel pieno sviluppo del suo organismo, che è nato pienamente vitale. Troviamo adunque nel Codice stesso una differenza di applicazione di pena che ci prova che il legislatore nel giudicare di questi casi ha anche dinanzi agli occhi il danno che soffre la società dal periodo a cui è giunta la vita dell'individuo che è vittima di un attentato.

L'onorevole Genina poi accennava al caso in cui l'infanticidio sia opera di altri, i quali per cupidigia tolgano di mezzo un infante; ma mi pare che accettando l'emendamento dell'onorevole Chiaves, noi scanderemo l'eccessiva indulgenza che l'onorevole Genina, non vorrebbe applicata a coloro che si facessero per cupidigia, per amore di dovizie, uccisori di un infante; imperocchè, accennando che è sola la madre che commetta un infanticidio quella che acquista il beneficio della mitigazione della pena che noi stabiliamo, rimane nel caso comune il fatto di chi uccidesse un infante nelle circostanze accennate dall'onorevole Genina; rimane cioè reo di omicidio quest'individuo; laddove non vi è infanticidio, vi è omicidio: rimane suscettibile di accusa d'omicidio premeditato, punibile colla pena capitale.

Se noi esimiamo l'infanticidio dalla pena capitale soltanto quando esso è il fatto della madre, allora noi lasciamo tutti gli altri casi sotto la legge comune dell'omicidio premeditato. Il deputato Genina vorrebbe poi che, allorchè ci è indizio di premeditazione nella madre, bastasse ciò solo a rendere il reo suscettibile della pena capitale. Ma io noterò che un certo grado di premedi-

tazione, ma premeditazione breve, premeditazione incompiuta, è possibile anche in mezzo a una perturbazione di qualche grado; io noterò che anche i maniaci, nel preparare certi atti che funestano la società e puniscono la poca guardia che di loro si faccia, talvolta dimostrano una certa perspicacia. Molti egregi scienziati dei giorni nostri sostengono che non sempre è imputabile un atto per ciò solo che si dimostri premeditato, perchè anche in certe manie si può premeditare.

Riassumendomi adunque, dico essere consentaneo ai modi con cui l'infanticidio è considerato da molti giureconsulti, e in generale da tutti i medico-legali, di restringerne il concetto al caso soltanto che sia commesso dalla madre; e che in generale, sia legittima od illegittima la prole, sempre l'infanticidio è accompagnato da certe circostanze che devono attenuare l'imputabilità; dico che l'emendamento Chiaves previene l'eccessiva indulgenza che vi sarebbe nel fare immune dalla pena capitale chi per cupidigia e con perverso animo avesse recato morte all'infante altrui, e che per questo lo appoggio.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Chiaves.

CHIAVES. L'argomento è bastevolmente grave perchè la Camera mi conceda di aggiungere alcune osservazioni.

È d'uopo anzitutto si faccia la Camera una esatta idea del modo in cui rimarrebbe ordinata la nostra legge penale quando fosse adottato l'emendamento dell'onorevole Genina, sottoemendato dal temperamento da me proposto. Rimarrebbe l'infanticidio, quando è premeditato, punito colla morte; l'omicidio non premeditato dell'infante, paragonato a qualsiasi altro omicidio volontario e punito coi lavori forzati a vita; l'omicidio dell'infante, commesso dalla madre, in qualsiasi caso, non punito che colla pena dei lavori forzati a vita. Ecco, signori, quale resterebbe la nostra legislazione penale in proposito quando quell'emendamento venisse in quei termini complessivi adottato.

L'onorevole Genina disse: ma se voi volete considerare soggettivamente questo fatto, perchè non fate voi in ordine ai padri quell'eccezione che fate in ordine alle madri? Anzitutto io mi faccio idea d'un padre che premedita la morte e l'uccisione del proprio infante, ma non posso farmi idea d'una madre che la premediti. Che più? Se mi facessi anche idea d'una madre che la premedita, non potrei immaginare una madre che la eseguisca, allorquando essa ha udito il primo vagito del suo neonato. Domandate ad ogni madre qual sentimento produca il primo vagito d'un infante nel cuore materno, qual fremito susciti nel sangue della madre che lo ha partorito, e se vi sia possibilità di indurre un tale stato d'imputabilità normale per cui debba questa donna essere punita al pari di qualsiasi estraneo che avesse recato morte all'infante. Signori, la legge di natura è eterna; quale si applica ad un caso, si applica ad un altro: se per legge di natura un'emozione viene prodotta in una madre, è impossibile che una legge fatta dagli uomini possa fare un'eccezione.